

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PONTE DI PIAVE (TV) E ORMELLE (TV)  
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

\*\*\*

L'anno duemilaquattordici addì ..... del mese di ..... presso la sede del Comune di ..... (TV), con la presente convenzione, redatta in duplice originale,

Tra

- il Comune di Ponte di Piave (TV), codice fiscale -----, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* -----;

E

- il Comune di Ormelle (TV), codice fiscale -----, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* -----;

Premesso che:

- l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127" prevede che i Comuni le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, possano, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede che i Comuni possano stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione all' Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;
- l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, e il trasferimento delle relative funzioni e personale al Ministero dell'interno;

- il comma 31-septies del succitato articolo così testualmente recita: “*Al testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono abrogati gli [articoli 102](#) e [103](#). Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno*”;

Premesso altresì che:

i Comuni di Ponte di Piave e Ormelle , in un’ottica di reciproca cooperazione e collaborazione, intendono stipulare una convenzione per l’ufficio di segreteria;

- il Comune di Ponte di Piave con deliberazione consiliare n. .... del ....., immediatamente eseguibile, ed il Comune di Ormelle con deliberazione consiliare n. .... del ....., immediatamente eseguibile, hanno stabilito di svolgere in modo coordinato il servizio di segreteria comunale avvalendosi di un unico Segretario per i due enti;
- l’art. 10, comma 2, del D.P.R. 465/1997 precisa che le convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

#### ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

I Comuni di Ponte di Piave e di Ormelle stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di segreteria comunale.

#### ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Ponte di Piave è individuato quale Comune capo convenzione. Pertanto tutti i provvedimenti inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario comunale saranno adottati dal Sindaco del Comune di Ponte di Piave, previo accordo con il Sindaco del Comune di Ormelle.

#### ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO

Il potere di nomina e revoca del Segretario comunale è affidato al Sindaco del Comune di

Ponte di Piave, previo accordo con il Sindaco del Comune di Ormelle, secondo le procedure vigenti.

È fatta salva la possibilità di ciascun Sindaco di conferire al Segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 267/2000.

#### ART. 4 - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEL SEGRETARIO

Il Segretario della convenzione esercita la sua attività con autonomia organizzativa, tenuto conto anche delle esigenze e della complessità delle problematiche dei Comuni convenzionati. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno articolate in modo da assicurarne la presenza indicativamente per 2/3 dell'orario contrattuale presso il Comune di Ponte di Piave e per 1/3 presso il Comune di Ormelle.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni di Ponte di Piave e Ormelle, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

#### ART. 5 - CLASSE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA

La presente convenzione è classificata nella fascia di segreteria convenzionata di 2<sup>a</sup> (seconda) classe a norma delle disposizioni in materia di classificazione dei Comuni per l'assegnazione del Segretario comunale.

#### ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI

Il trattamento economico ed il rimborso spese spettanti al Segretario assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dalla legge e dai contratti vigenti.

Spetta in particolare al Segretario comunale, a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. 1998/2001 dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16/05/2001, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva per segreteria convenzionata, calcolata secondo il vigente C.C.N.L., ed il rimborso, secondo le vigenti disposizioni, delle spese di viaggio effettivamente sostenute e regolarmente documentate dal Segretario per l'accesso, nella stessa giornata lavorativa, alle due sedi dei Comuni convenzionati, prendendo come riferimento chilometrico la distanza intercorrente tra i due Comuni.

Al rimborso delle spese di viaggio provvederà direttamente ciascun Comune presso il quale ha luogo l'accesso del Segretario nei termini di cui sopra, sulla base di apposita

rendicontazione, di norma trimestrale, del Segretario stesso.

Il trattamento economico del Segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze e ai valori fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei Segretari comunali e provinciali vigenti nel tempo.

Le spese concernenti il trattamento economico del Segretario comunale nonché quelle per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale di interesse comune e comunque le spese che non siano a diretto carico di ciascun Comune convenzionato, saranno ripartite tra i due Comuni convenzionati nella seguente misura:

- Comune di Ponte di Piave: 2/3;
- Comune di Ormelle: 1/3.

Il Comune di Ponte di Piave assume l'onere di anticipare le retribuzioni spettanti al Segretario, che non siano a diretto carico del Comune di Ormelle, nonché il relativo versamento degli oneri previdenziali e assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato, recuperando dal Comune di Ormelle la quota proporzionalmente dovuta, con cadenza di norma semestrale.

A tal fine il Comune di Ponte di Piave comunicherà al Comune di Ormelle il rendiconto e la ripartizione della spesa sostenuta per il trattamento economico del Segretario nel semestre precedente. Il Comune di Ormelle provvederà al rimborso degli importi a suo carico entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Sugli eventuali ritardati pagamenti saranno dovuti gli interessi legali vigenti.

La spesa per la retribuzione di risultato del Segretario, attribuita secondo quanto previsto dall'art. 42 del C.C.N.L. 1998/2001 dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16/05/2001, sarà liquidata autonomamente da parte di ciascun Comune convenzionato.

Le spese per missioni o trasferte del Segretario saranno esclusivamente a carico e liquidate dal Comune presso il quale, o nell'interesse del quale, tali prestazioni sono effettuate.

La spesa per la partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento su argomenti di interesse di una singola amministrazione sarà a carico del Comune che li autorizza.

Gli oneri relativi a funzioni ulteriori oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, conferite al Segretario comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000, sono interamente a carico del Comune interessato.

#### ART. 7 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

Le assenze del Segretario comunale per ferie, congedi straordinari e quant'altro sono comunicate dal Segretario ai Sindaci dei Comuni di Ponte di Piave ed Ormelle secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

Alla sostituzione del Segretario Comunale, in caso di impedimento o di assenza, provvederà il Vicesegretario della segreteria convenzionata nominato dal Sindaco capo convenzione.

#### ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra i due Comuni convenzionati sono costituite da contatti e/o incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Ogni segnalazione inerente il servizio, da inoltrare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, verrà effettuata dal Comune di Ponte di Piave.

#### ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione decorre dalla data di presa d'atto da parte della Prefettura di Venezia ed è da intendersi valida fino al 60° giorno successivo alla data delle elezioni amministrative del Comune capo convenzione.

La convenzione può essere risolta, in qualunque momento, per una delle seguenti cause:

- a) risoluzione consensuale mediante conformi deliberazioni consiliari adottate dalle amministrazioni comunali convenzionate;
- b) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali convenzionate da adottarsi con deliberazione consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni.

Dalla data della cessazione della convenzione, il Segretario dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente la sede di segreteria del Comune di Ponte di Piave.

#### ART. 10 - RINVIO A NORME

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali in materia.

#### ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art.5 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per il Comune di Ponte di Piave

Il Sindaco

**Paola Roma**

---

Per il Comune di Ormelle

Il Sindaco

**Sebastiano Giangravè**

---